



Ministero dell' Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.I.S. "CROCE-ALERAMO"

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SPORTIVO, SERVIZI SOCIO-SANITARI
E CORSI PER GLI ADULTI, TECNICO ECONOMICO

Centrale (licei e corso serale): Viale Battista Bardanzellu, 7 - 00155 Roma

Tecnico economico-Liceo Linguistico: Via Sommovigo, 40

Servizi Socio-Sanitari: Via G. Capellini, 11

Tel. +39 06 121122925 - C.F. 97846620587 - Codice Univoco Fatturazione UFIMK8

rmis113003@istruzione.it - rmis113003@pec.istruzione.it - <http://www.crocealeramo.edu.it>



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

TITOLO I – Funzionamento del Consiglio di Istituto

Art. 1 – CONSIGLIO

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono attualmente indicati negli art. 8 -10 del Testo Unico sulla scuola del 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

Art. 2 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio di Istituto deve inoltre essere convocato ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dalla Giunta Esecutiva. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

Art. 3 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questi casi la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all'albo dell'istituto.

La prima riunione ovvero la riunione di insediamento è convocata dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei ricorsi relativi alla proclamazione degli eletti.

Art. 4 – FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentito il Dirigente Scolastico e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'Ordine del Giorno può essere integrato anche per posta elettronica o via telefono il giorno precedente la seduta.

Art. 5 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica al momento della convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente.

Il voto di astensione viene considerato un voto validamente espresso, per cui una delibera è approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri della rappresentanza degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non possono votare per delibere che riguardino questioni finanziarie, comprese le spese per l'acquisto di attrezzature e di materiale didattico o libri. Anche se minorenni, gli studenti hanno comunque il diritto-dovere di esprimersi su questioni di carattere finanziario e i membri del Consiglio l'obbligo di tenerne conto, compatibilmente con il contesto di riferimento.

Per questioni di provata urgenza, per la partecipazione di esterni alla vita della scuola o per la concessione dell'uso dei locali per finalità non commerciali, acquisite tutte le informazioni necessarie, il Consiglio di Istituto può esprimersi anche per posta elettronica, salvo ratifica della decisione alla prima riunione utile del consiglio.

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 giorni). In caso di ricorso, l'efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento del T.A.R., salvo che il Consiglio decida a maggioranza di mantenere temporaneamente valida la delibera in questione.

Art. 6 – DEL PROGRAMMA ANNUALE E DEL CONTO CONSUNTIVO

Entro i termini di legge, il Consiglio di Istituto, anche dopo consultazioni delle componenti del liceo, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio di Istituto predispongono il Programma Annuale, che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto.

In ottemperanza alla normativa vigente, il Dirigente Scolastico, avvalendosi del supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predispone il Conto Consuntivo che, una volta approvato dai revisori dei conti sarà portato all'approvazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto.

Copia del programma annuale e del conto consuntivo deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di Istituto in tempi utili sulla data della riunione e, comunque, non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. L'invio per posta elettronica assolve all'obbligo di consegna.

Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta formativa.

Art. 7 – ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL'O.d.G.

Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza, che non siano stati preventivamente posti all'O.d.G., sia pure per le vie brevi, è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi.

L'inversione dei punti all'O.d.G. può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 8 – SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede dell'istituto. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio o per casi di comprovata impossibilità a riunirsi all'interno dell'istituto, si può riunire in locale esterno alla scuola.

Art. 9 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere alunni, genitori, docenti e personale non docente del liceo.

Art. 10 – PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni seduta è redatto un processo verbale a cura del Segretario del Consiglio di Istituto, che, di norma, deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta stessa. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.

Di norma, nella stesura del verbale non vengono riportate opinioni o dichiarazioni dei singoli consiglieri, ma una breve sintesi della discussione, evidenziando eventuali pro e contro la proposta di delibera. Ciascun consigliere ha diritto di far inserire proprie dichiarazioni a verbale, consegnandone copia scritta al Segretario e al Presidente, assumendosi così l'onere di trascrizione esatta del proprio pensiero.

In caso di urgenza, il verbale o almeno il testo scritto delle delibere possono essere approvati a conclusione della seduta.

Non appena pronto, il verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e inviate a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per l'approvazione del verbale. Tali proposte di modifiche o variazioni, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo del liceo.

Tutti gli atti relativi ai lavori del Consiglio di Istituto sono conservati a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e a disposizione di chiunque abbia interesse ad accedervi.

Art. 11 – FACOLTA' DI PARLARE

Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

Art. 12 – CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DEL LICEO

Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare su importanti questioni e allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione del liceo, può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali del liceo.

Il Consiglio prende inoltre in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori o da altre componenti istituzionali dell'istituto.

Art. 12 – DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio di Istituto, durante l'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Dirigente Scolastico informazioni o spiegazioni sullo stato di esecuzione delle deliberazioni adottate.

TITOLO II – Organi del Consiglio di Istituto

Art. 13 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto nella prima riunione, con votazione segreta, tra i membri del Consiglio di Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutti i componenti del consiglio d'Istituto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Qualora alla prima votazione non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, dalla seconda votazione in poi è sufficiente quella relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti a favore di uno dei membri rappresentanti dei genitori.

Art. 14 – ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, assume tutte le attribuzioni previste per il Presidente stesso.

Anche il Vice Presidente viene eletto con votazione segreta tra i membri del Consiglio rappresentanti dei genitori. Per l'elezione del vicepresidente si utilizzano le stesse modalità previste per quella del Presidente.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non può subentrarvi di diritto.

Art. 15 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto può nominare un Segretario per la redazione dei verbali.

In caso di mancata nomina o, se nominato, di assenza ad una seduta, il Presidente del Consiglio di Istituto nomina un segretario con l'incarico di redigere il verbale della seduta.

Art. 16 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio d'Istituto; adotta tutti i provvedimenti necessari per un regolare e ordinato svolgimento dei lavori;
2. assume le iniziative necessarie per assicurare una gestione corretta e democratica dell'Istituto e la migliore realizzazione dei compiti del Consiglio;
3. controlla e autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio;
4. nelle sedute pubbliche dà opportuni avvertimenti per assicurare un sereno svolgimento di esse e può ordinare l'allontanamento dall'auditorio di chiunque sia causa di turbativa e di disordine;
5. prende e mantiene i contatti con i presidenti dei Consigli di Istituto di altri istituti del medesimo distretto o comune per iniziative di comune interesse.

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria del liceo in ordine alle sue funzioni.

In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal genitore consigliere più anziano (d'età).

Il genitore consigliere più anziano di età presiede comunque le sedute in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di mancanza di tutta la componente genitori e di indifferibilità delle deliberazioni da adottare, i lavori del Consiglio di Istituto saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.

Art. 17 – GIUNTA ESECUTIVA E SUE ATTRIBUZIONI

La composizione della Giunta Esecutiva è determinata per legge e la designazione dei suoi membri avviene a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti.

La componente degli studenti deve essere rappresentata da uno studente di maggiore età. In caso di studenti rappresentanti tutti di minore età, vengono comunque designati i relativi rappresentanti in Giunta, ma il loro voto è di tipo esclusivamente consultivo.

Della Giunta sono membri di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge le funzioni di Segretario.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della seduta.

La Giunta Esecutiva,

1. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, ove necessario, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio medesimo;
2. analizza e compara i preventivi relativi ad acquisti e ai viaggi di istruzione;
3. verifica la predisposizione del Programma Annuale e l'esito del controllo dei Revisori dei Conti in ordine al Conto Consuntivo;
4. adotta, su proposta del Consiglio di classe, i provvedimenti disciplinari più gravi a carico degli studenti, come da regolamento di disciplina;
5. esercita ogni altra competenza ad essa attribuita dalla legge.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto

Art. 18 – COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio di Istituto, al fine realizzare al meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di Lavoro al Consiglio di Istituto saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Art. 19 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio dura per il tempo stabilito dalla legge.

La rappresentanza degli studenti è rinnovata annualmente.

Il Consiglio di Istituto può essere sciolto dal Dirigente dall'Ufficio Scolastico Provinciale in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 20 – SURROGA, ELEZIONI SUPPLETIVE

Nei seguenti casi si fa ricorso ad elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per surrogare membri cessati per qualsiasi motivo, anche per dimissioni, in caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b) nel caso in cui mancasse una o più componenti del Consiglio di Istituto, anche al fine di correggere una sua anomala composizione.

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dall'accertamento formale della circostanza che le ha rese necessarie.

I consiglieri che nel corso della durata del Consiglio di Istituto perdono i requisiti di eleggibilità sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste, che siano ovviamente in possesso dei suddetti requisiti. In caso di esaurimento delle stesse liste, si procede a elezioni suppletive.

Art. 21 – PROROGA DEI POTERI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Al termine della durata ordinaria del Consiglio di Istituto, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, resta in carica quello precedente.

Purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità, rimangono quindi in carica tutti i suoi membri e si procede invece alla surroga in caso di decadenza.

In ogni caso, in attesa delle elezioni del nuovo Consiglio di Istituto, non si procede a elezioni suppletive e il Consiglio di Istituto continua a funzionare con i membri ancora in carica, ferme restando le disposizioni di legge in materia.

Art. 22 – ASSENZE, DECADENZA, DIMISSIONI DI SINGOLI CONSIGLIERI

I consiglieri che si assentano, senza giustificati motivi, per quattro sedute, anche non consecutive del Consiglio di Istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati con la procedura descritta dall'articolo 20 del presente regolamento.

Il Consiglio di Istituto deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella seduta successiva all'accertamento della situazione che l'ha determinata, mediante apposita delibera, che è immediatamente esecutiva. Nella stessa seduta il Consiglio individua il candidato che dovrà subentrare, previo accertamento del possesso dei necessari requisiti.

Al Dirigente Scolastico spetta emettere l'atto formale di nomina dei consiglieri subentranti.

Le dimissioni di un consigliere devono essere presentate per iscritto. Tali dimissioni diventano efficaci solo nel momento della loro accettazione da parte del Consiglio di Istituto, che può anche decidere di respingerle. Le dimissioni sono comunque accolte in caso di rinnovo delle stesse o di manifesta volontà del dimissionario di mantenerle.

Il consigliere dimissionario viene surrogato con le procedure previste dall'art. 20.